

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale delle modifiche apportate agli artt. 16 e 33 delle N.O.I.F. nella riunione del 13.06.2005;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16, comma 4 , lett. d) e 33, comma 1 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 33
I “giovani di serie”

Art. 33
I “giovani di serie”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono *e viene accolta* la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

Art. 16

Art. 16

Decadenza e revoca della affiliazione

Decadenza e revoca della affiliazione

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. ~~a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.~~